

## **Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10**

### **Modificazioni della legge sulla scuola 2006**

#### **Relazione finanziaria**

##### **Art. 1**

##### *Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Le modifiche previste al presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale trovando copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio (capitolo 252200), in quanto trattasi di attività complementari ai piani di studio e di formazione già svolta dall'ente strumentale IPRASE.

##### **Art. 2**

##### *Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le modifiche previste al presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale potendo trovare copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento delle scuole (capitoli 252100, 255350).

##### **Art. 3**

##### *Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le modifiche previste al presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale potendo trovare copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento delle scuole (capitoli 252100, 255350).

##### **Art. 4**

##### *Integrazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006*

La previsione dell'istituzione di una nuova figura professionale, quella dell'assistente linguistico, comporta un costo stimato in 60 mila euro per l'anno 2018 e di 200 mila euro a regime dal 2019. La spesa per l'anno 2018 trova copertura utilizzando gli accantonamenti sul fondo per le spese di funzionamento delle scuole elementari e delle scuole e istituti di istruzione secondaria (missione 04 - istruzione e diritto allo studio, programma 02 – altri ordini di istruzione non universitaria, titolo 1 – spese correnti), mentre dal 2019 la relativa spesa sarà autorizzata con la legge di stabilità del corrispondente anno.

##### **Art. 5**

##### *Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le previsioni non comportano oneri trattandosi di una riorganizzazione dell'attività curricolare ed extracurricolare.

Art. 6

*Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla scuola 2006*

La previsione della possibilità di apertura di convitti da parte delle scuole secondarie di secondo grado trova copertura nell'ambito delle risorse del diritto allo studio in capo alle comunità di valle.

Art. 7

*Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le previsioni non comportano oneri finanziari.

Art. 8

*Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le previsioni non comportano oneri finanziari trattandosi di una ridefinizione delle modalità di assegnazione del personale docente.

Art. 9

*Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura nei limiti degli stanziamenti di bilancio provinciale destinati ai trasferimenti alle istituzioni scolastiche e formative (capitoli 252100, 252350).

Art. 10

*Integrazioni dell'articolo 28 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 11

*Integrazione dell'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 12

*Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun onere a carico del bilancio provinciale trattandosi di un efficientamento del sistema.

Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 15

*Integrazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 16

*Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 17

*Abrogazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 18

*Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le modifiche previste al presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale potendo trovare copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i comitati e le commissioni scolastiche (capitolo 252025).

Art. 19

*Integrazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario. Implementazione del sistema educativo in favore degli studenti.

Art. 20

*Inserimento dell'articolo 40 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

L'istituzione della consulta dei genitori comporta un onere derivante dal pagamento del rimborso spese nella misura prevista dagli organi collegiali e trova pertanto copertura nell'ambito della razionalizzazione operata nella gestione dei comitati e commissioni (capitolo 252025).

Art. 21

*Sostituzione della rubrica della Sezione III del Capo V del Titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

#### Art. 22

##### *Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le modifiche previste al comma 2 del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale potendo trovare copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio per l'assegnazione all'ente strumentale IPRASE (capitolo 252200).

Le modifiche previste al comma 3 del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale potendo trovare copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio per le attività a favore delle minoranze linguistiche (capitoli 351150, 351152 e 351154)

#### Art. 23

##### *Inserimento dell'articolo 41 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

#### Art. 24

##### *Inserimento dell'articolo 41 ter della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

#### Art. 25

##### *Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola 2006*

L'impatto finanziario derivante da convenzioni con IPRASE da parte delle istituzioni scolastiche paritarie trova copertura nell'ambito dei finanziamenti alle medesime e limitatamente agli stanziamenti del bilancio provinciale (capitolo 252200).

#### Art. 26

##### *Inserimento dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le previsioni non comportano oneri trattandosi di una ridefinizione delle attuali modalità di valutazione del sistema educativo.

#### Art. 27

##### *Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Al fine di perseguire le finalità del presente articolo che prevede il progressivo passaggio a un'offerta educativa settimanale su cinque giorni, sarà necessario prevedere un potenziamento del servizio mensa e una riorganizzazione del servizio trasporto, ritenendo possa derivare da tale organizzazione su cinque giorni un risparmio sugli oneri di gestione degli immobili (utenze in particolare) e un'invarianza dei costi di gestione del personale. L'impatto finanziario stimato che dovrà trovare copertura con ulteriori stanziamenti a favore del diritto allo studio (missione 18 – relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali, programma 01 – relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, titolo 1 – spese correnti) sono quantificabili per l'anno 2018 in 400 mila euro e a regime in 1,6 milioni di euro (capitolo 206500-003). La maggiore spesa di 400 mila euro

per il 2018 trova copertura con la riduzione di pari importo degli accantonamenti sui fondi di riserva, mentre per gli anni successivi la relativa spesa sarà stanziata con i rispettivi bilanci di previsione.

Art. 28

*Integrazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 29

*Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le modifiche previste al presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale potendo trovare copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento delle scuole (capitolo 252100, 255350).

Art. 30

*Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le modifiche previste al presente articolo non comportano oneri, trattandosi di attività di ridefinizione e riprogrammazione della modularità del percorso curricolare.

Art. 31

*Integrazione dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006*

La disciplina prevista trova copertura negli stanziamenti a favore dell'alta formazione professionale (capitoli 252720, 252724, 252110, 252120).

Art. 32

*Inserimento dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 33

*Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 34

*Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 35

*Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 36

*Inserimento dell'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono stimabili di massima in circa 2 milioni di euro annui a partire dal 2019 sulla missione 04 - istruzione e diritto allo studio, programma 02 – altri ordini di istruzione non universitaria, titolo 1 – spese correnti). Alla relativa copertura si provvede con la legge di stabilità del corrispondente anno.

Art. 37

*Modificazioni dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 38

*Modificazioni dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006*

La previsione non comporta oneri trattandosi di una riorganizzazione dell'attività gestionale.

Art. 39

*Sostituzione dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006*

La previsione non comporta oneri trattandosi di una riorganizzazione dell'attività gestionale.

Art. 40

*Integrazioni dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 41

*Inserimento dell'articolo 93 ter della legge provinciale sulla scuola 2006*

La previsione non comporta oneri trattandosi di una riorganizzazione dell'attività gestionale.

Art. 42

*Integrazione dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006*

La previsione non comporta oneri trattandosi di una riorganizzazione dell'attività

gestionale.

Art. 43

*Modificazioni dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le modifiche previste al presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale potendo trovare copertura negli stanziamenti già autorizzati in bilancio per l'assegnazione all'ente strumentale IPRASE (capitolo 252200).

Art. 44

*Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 45

*Integrazioni dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 46

*Sostituzione dell'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Agli eventuali maggiori oneri si provvede nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati in bilancio per le spese relative a comitati e commissioni (capitolo 905400-004).

Art. 47

*Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Nessun impatto finanziario.

Art. 48

*Inserimento dell'articolo 109 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le previsioni trovano copertura nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati allo sviluppo dei sistemi informativi (capitolo 154500-002), nonché nei limiti degli stanziamenti destinati alla Provincia Autonoma di Trento sui fondi FSE-FESR di cui al PON 2014-2020 PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO.

Art. 49

*Integrazione dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Le previsioni trovano copertura nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati allo sviluppo dei sistemi informativi (capitolo 154500-002).